

doge e del comune di Venezia, dà a Simone Taniana 600 duc. d'oro a titolo di prestito, obbligandosi a lasciarglieli se entro 18 mesi il mentovato sovrano assolverà Venezia per tutti i danni recati ad esso e ai suoi sudditi. In caso diverso, il Taniana restituirà la somma, e, non restituendola, dà facoltà alla veneta Signoria di procedere personalmente contro di lui in Genova, Barcellona, Maiorca, Mompelleri e in ogni altro luogo.

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Raffaino de' Caresini, Giorgio del fu Iacopo de Gibelino, Raimondo del fu Raimondo Zoverii e Giovanni del fu Bartolameo de' Conti, tutti veneziani. — Atti come al n. 178.

(\* Forse invece di *Vici Ausonensis* o *Vicensis*, di Vich, per errore del copista; secondo il GAMS, *Series episcoporum Ecclesie catholicae*, dal 1377 al 1387 sedette infatti in quella città un Garcia Fernandez de Heredia.

**198.** — 1385, ind. VIII, Marzo 29. — c. 97 (100) t.° — Quitanza simile al numero 192, per l. 65, s. 12, den. 6, picc. 3 di grossi, rata di Marzo della corrisponzione accennata al n. 9.

Testimoni: Pietro della Costa, Clemente de' Boni, Nicolò de Rettorio ed Ermolao Vetario.

**199.** — 1385, ind. VIII, Aprile 3. — c. 98 (101). — Andrea Donato, Giovanni Barbarigo e Leonardo Bembo provveditori di comune, procuratori del doge e del comune di Venezia, e Giovanni del fu Sandro Portinari rappresentante il cav. Vieri de' Medici, Iacopo di Francesco, Andrea di Ugo, Antonio de' Santi, Guido di Tomaso e Gualtieri Portinari tutti di Firenze, comproprietari di miniere di rame in Ungheria, pattuiscono: Questi ultimi non faranno navigare nè venderanno del detto metallo, se non quello che mandano in Fiandra per terra; tutto il rame da essi estratto dalle proprie miniere, o comperato, sarà condotto a Venezia, ove potranno porlo nel *Getto* o venderlo. In Ungheria ne sarà raffinato il meno possibile, mai più di 250 migliaia all'anno. Su tutto il metallo si diffalcheranno lire 7  $\frac{1}{2}$  a gr. ogni migliaio, per raffinatura. Dopo raffinato nel *Getto*, potranno esportarne per mare la quarta parte su navi venete e alle condizioni delle merci dei veneziani, riportando in Venezia, su navi veneziane, le merci acquistate col prodotto del metallo; quindi potranno esportarle come merci di forestieri per le vie di Segna, di Ferrara e di Fiandra. Venezia non esigerà diritti speciali sul detto rame. La raffinatura fatta in Ungheria sarà del grado che si pratica nel *Getto* di Venezia. Il presente varrà fino al 10 Febbraio 1387; il Portinari s' impegna di farlo ratificare entro tre mesi dagl' interessati (v. n. 200).

Fatto nella *camera* dei predetti provveditori in Rialto. — Testimoni: Pietro del fu Lorenzo Muazzo, Remigio e Mosè del fu Francesco Soranzo, Bernardo del fu Bertuccio di ca' da Zara e Pietro del fu Stefano di Savoia inserviente dei mentovati provveditori. — Atti Giorgio del fu Amedeo de' Buonguadagni not. imp. e scrivano dei provveditori suddetti.

**200.** — 1385, ind. VIII, Maggio 10. — c. 99 (102). — Il cav. Vieri de' Medici,